

L'applicazione della nozione di "luogo di lavoro" in autostrada

Commento a Cassazione Penale, Sez. IV, 12 giugno 2015 n. 24857

di Anna Guardavilla

Questa pronuncia della Cassazione, che si segnala per la rilevanza del principio che introduce in ordine all'applicazione della nozione di luogo di lavoro in ambito autostradale, è il frutto di un ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso una sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dal GUP del medesimo Tribunale, avendo quest'ultimo constatato, alla luce dei fatti, l'*"assenza degli elementi costitutivi di responsabilità colposa"*.

Per i fatti e le imputazioni, si rinvia al testo integrale della sentenza riportato in calce al presente commento (punti 1, 2 e 3 della sentenza).

Il ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte in quanto ritenuto infondato: la Corte di legittimità ha infatti avvalorato la tesi sostenuta dal GUP di Torino che aveva dichiarato l'assenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati gestori delle società concessionarie e l'evento.

La "prevedibilità" o "imprevedibilità" del fenomeno del contromano

Il concetto di "prevedibilità"

Al centro della questione trattata nella sentenza in commento vi è il tema della "prevedibilità" o meno (e quindi della "prevenibilità" o meno) del fenomeno del contromano.

Prima di analizzare tale questione occorre però in premessa ricordare anzitutto quali siano i criteri comunemente applicati in giurisprudenza, e in particolare dalla Suprema Corte, nel cosiddetto "giudizio di prevedibilità".

Secondo la Cassazione, *"in tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione; in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dare vita a una situazione di danno, e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione"* (si veda: Cass. Sez. IV Penale, n.881/2012; Cass. Sez. IV Penale, n.4675/2006; e altre dello stesso tenore).

E ancora, sempre la Suprema Corte afferma che *"la "prevedibilità" altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta (commissiva o omissiva) avendo presente il cd "modello di agente", il modello dell'"homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che impone e importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta"* (cfr. Cass. Sez.IV, 1/4/2010, n.20047).

L'imprevedibilità del contromano

Fatta questa premessa, nel caso di specie, la Cassazione ha confermato l'impostazione del GUP il quale *“riteneva che la condotta tenuta dall'O.E., del tutto inopinata, imprevedibile oltreché fortemente determinata nell'azione, escludesse la responsabilità di tutti gl'imputati. Infatti, i decessi erano stati effetto “innanzitutto della condotta gravemente colposa, se non intenzionale dello stesso O.E.”.*

Dunque, sul piano della causalità e della colpa, la Corte ha ritenuto che la condotta dell'O.E., gravemente colposa e ai limiti dell'intenzionalità, fosse **del tutto imprevedibile**.

Partendo dal presupposto secondo cui, penalisticamente parlando, è “causa” di un evento qualunque antecedente indispensabile per il verificarsi dell'evento stesso, cioè qualsiasi antefatto senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, si tenga conto che la legge prevede che “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.” (art.41 c.p.)

Ulteriori elementi hanno concorso inoltre a far sì che la Cassazione abbia escluso il nesso di causalità tra l'evento e la condotta degli imputati gestori delle società concessionarie. Infatti la Corte *“riteneva, altresì”:*

1) “L'eccezionalità del “contromano” intenzionalmente intrapreso dall'O.E.”

Un primo aspetto assai importante da sottolineare è il seguente; l'“eccezionalità del contromano” cui fa riferimento la sentenza viene strettamente collegata dalla Cassazione alla condotta tenuta da O.E. nel **caso specifico**: *“invero, nel caso di specie, non si è trattato di un soggetto che, alla guida di un veicolo, sia entrato nella rete autostradale in contromano per errore (evento di per sé molto raro), ma di un soggetto che, in stato di conclamata ubriachezza (come da conclusioni dell'esame autoptico), ha volontariamente (anche considerata la manovra effettuata al casello di entrata) impegnato l'autostrada per percorrerla intenzionalmente in contromano, proseguendo per alcuni chilometri, determinando, prima della sua morte, quella di altri soggetti e mettendo a rischio la vita di altri utenti che sono riusciti ad evitarlo.”*

La Cassazione distingue infatti il caso di specie (la condotta di O.E.) dal caso più generale di un qualsiasi “soggetto che, alla guida di un veicolo, sia entrato nella rete autostradale in contromano per errore”, pur riconoscendo la circostanza che quest'ultimo *“evento [è] di per sé molto raro”* (ma non impossibile a verificarsi, stando alle parole della Corte).

2) “L'inefficacia di qualsiasi presidio di maggior protezione che sarebbe stato comunque aggirato”

In particolare, *“il G.U.P. ha chiaramente evidenziato che la presenza di ulteriori presidi rispetto a quelli già presenti sulle autostrade (come le barriere e le indicazioni semaforiche) non avrebbero comunque potuto impedire l'evento, considerata l'eccezionalità del fatto, per cui “qualsiasi ulteriore presidio rispondente a qualsivoglia criterio di maggior protezione sarebbe stato*

comunque aggirato dal soggetto che, del tutto eccezionalmente, si fosse posto nelle medesime condizioni dell'O.”.

Anche in questo caso, l'irrelevanza di eventuali presidi di maggior protezione (ragionando in termini di giudizio controfattuale) viene strettamente riportata e ricollegata dalla Cassazione al caso concreto e quindi all'eccezionalità della condotta agita da O.E., come si desume dalle parole della Corte allorché opera la seguente **distinzione tra l'imprevedibilità delle condotte eccezionali e l'ampiezza dell'obbligo di prevenzione rispetto alle condotte imprudenti o avventate degli utenti (terzi):** *“i presidi ai quali si fa cenno [eventuali ulteriori presidi idonei ad impedire l'evento, n.d.r.] sarebbero quelli atti a prevenire condotte imprudenti o avventate degli utenti ma non già quelle intenzionali e fuori da ogni logica prevedibilità, come tali del tutto eccezionali al punto da rendere finanche irrilevanti le indagini afferenti i rimedi e i presidi per evitare un simile evento”.*

3) “L'impossibilità di bloccare istantaneamente la vettura attesa la competenza esclusiva delle Forze dell'Ordine ad intervenire in materia di sicurezza.”

Sintesi degli elementi rilevanti nel caso di specie sul piano della casualità e della colpa

Tirando dunque le somme degli elementi che risultano essere stati determinanti nel far ritenere alla Corte di Cassazione l'assenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati gestori delle società concessionarie e l'evento nel caso di specie, si può agevolmente constatare che questi sono strettamente collegati da un lato alla **natura della condotta** tenuta da O.E., caratterizzata da intenzionalità e volontarietà (una condotta definita *“fortemente determinata nell'azione”*; *“gravemente colposa, se non intenzionale”*; consistente in atti *“intenzionali e fuori da ogni logica prevedibilità, come tali del tutto eccezionali”* posti in essere *“volontariamente”*), con tutte le relative conseguenze in termini di accertamento (ad esempio riguardo agli eventuali presidi di maggior protezione) e dall'altro alla **mancanza** in questo caso specifico **di poteri di intervento diretto per ragioni di competenza** (*“l'impossibilità di bloccare istantaneamente la vettura attesa la competenza esclusiva delle Forze dell'Ordine ad intervenire in materia di sicurezza”*).

La non qualificabilità dell'autostrada come luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 ai fini dell'applicabilità delle norme antinfortunistiche

Il principio generale sancito dalla sentenza

Occorre anzitutto premettere che, se possiamo definire assai copiosa la giurisprudenza sul concetto di “luogo di lavoro” in generale, lo stesso non può dirsi in ordine all'applicazione di tale nozione in ambito autostradale (al di fuori dell'ambito del cantiere); per tale motivo la sentenza n.24857/2015 assume un valore assai rilevante.

In particolare, andando alla fattispecie, la Cassazione conferma l'impostazione del GUP di Torino il quale *“escludeva la possibilità di considerare l'autostrada come luogo di lavoro e,*

conseguentemente, la violazione delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 17 e 28 D.lgs. 81/2008”.

Il principio che questa sentenza di legittimità ci consegna, infatti, in materia di applicazione della nozione di “luogo di lavoro” in ambito autostradale, è il seguente: *“è vero che nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità-sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (fattispecie relativa ad incidente verificatosi all’interno di un “kartodromo”) (Cass. pen. Sez. IV, n. 2343 del 27.11.2013, Rv. 258435).*

*Ma ciò non può ritenersi abbia valenza reversibile: cioè non in ogni luogo usualmente destinato ad un uso comune di transito, sol perché **in via del tutto eventuale, e non già effettiva, possa essere in tutto o in parte adibito a cantiere lavorativo**, può ritenersi l’implicita operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela di tutti coloro che transitino per esso: nel caso di specie di tutti gli utenti tipici dell’**autostrada (automobilisti) non interessata da alcun intervento manutentivo**. Diversamente, la disciplina antinfortunistica avrebbe efficacia ed applicabilità generale ed indiscriminata in ogni e qualsiasi luogo.”*

La Corte dunque, in applicazione di un generale “principio di effettività” che domina la materia antinfortunistica, esclude che l’autostrada debba essere qualificata luogo di lavoro “di default”, sempre e comunque, *“sol perché [tale luogo] in via del tutto eventuale, e non già effettiva, possa essere in tutto o in parte adibito a cantiere lavorativo”*, non potendosi in tal caso ritenersi *“l’implicita operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela di tutti coloro che transitino per esso”*.

Non può infatti, secondo la Corte, ritenersi *“l’implicita operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela [...] di tutti gli utenti tipici dell’autostrada (automobilisti) **non interessata da alcun intervento manutentivo**.”*

La Cassazione esclude dunque la sussistenza di un obbligo di *“applicabilità generale ed indiscriminata”* della *“disciplina antinfortunistica”* nei confronti di *“tutti gli utenti tipici dell’autostrada (automobilisti)”* allorché (e **a condizione che**) l’autostrada (al pari di *“ogni luogo usualmente destinato ad un uso comune di transito”*), solamente *“in via del tutto eventuale”* e **non** già in via *“effettiva”* *“possa essere in tutto o in parte [luogo] adibito a cantiere lavorativo”* e allorché e a condizione che - conclude la Corte - l’autostrada sia **di fatto “non interessata da alcun intervento manutentivo.”** (sulla configurazione del cantiere autostradale quale luogo di lavoro, si vedano, tra i precedenti giurisprudenziali: Cassazione Penale, Sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 39899; Sez. IV, 27 settembre 2012, n. 37335; Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16892; Sez. IV, 11 ottobre 2011, n. 36605; Sez. IV, 30 giugno 2009, n. 26684).

Nella sentenza in commento (Cassazione Penale, Sez. IV, 12 giugno 2015 n. 24857) la Suprema Corte richiama espressamente il principio sancito dalla medesima Sezione nel 2013 con la pronuncia n. 2343, secondo cui va inteso come luogo di lavoro *“quello in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività che implichi prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità (sportive, artistiche, ludiche, di addestramento o altro) della struttura in cui essa si svolga e della sua*

frequentazione occasionale o sistematica da parte di soggetti estranei all'attività lavorativa", ritenendo tuttavia la Corte, nella pronuncia 24857/2015, che ciò non abbia "valenza reversibile" (con tutte le conseguenze già esaminate sotto il profilo dell'applicazione specifica - operata dalla Cassazione - della nozione di "luogo di lavoro" all'ambito autostradale alla luce del **principio di effettività**).

In particolare in Cass. Pen. Sez. IV, n. 2343 del 27.11.2013, Rv. 258435, richiamata da Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2015 n. 24857, era stato *"contestato al C., quale legale rappresentante della società J. gerente il Kartodromo ..., e al S., in qualità di responsabile della pista, di avere cagionato la morte della R., consentendole di accedere al kart nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo, indumento ad alto rischio per quel tipo di attività, nonché un casco non omologato, visibilmente privo del gancio di chiusura, per colpa consistita, per il C., nell'aver noleggiato il kart alla vittima e a D.A., ancorché privi della licenza di guida e di qualsivoglia esperienza, per aver omesso di predisporre l'obbligatoria valutazione dei rischi connessi all'attività dell'azienda come imposto dall'art. 4 del D.Lvo. 626/94 [ora artt. 17 e 28 D.Lgs.81/08, n.d.r.], per non aver informato gli utilizzatori della pista dei rischi e delle cautele da osservare prendendo posto sul kart, per aver omesso di dotare il circuito di caschi omologati e dotato di gancio di chiusura, per il S., nell'aver omesso di vigilare sulle cautele indicate. Sicchè R.M., prendendo posto sul kart biposto e circolando sul predetto circuito, in assenza d'informazione sui rischi e sull'abbigliamento idoneo, impigliandosi la sciarpa che portava al collo nei meccanismi del circuito, soffocava e decedeva."*

Va ricordato che *"nel caso in esame è stato anche sostanzialmente **individuato il kartodromo come luogo di lavoro, tale dovendosi intendere quello in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività che implichi prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità** (sportive, artistiche, ludiche, di addestramento o altro) della struttura in cui essa si svolga e della sua frequentazione occasionale o sistematica da parte di soggetti estranei all'attività lavorativa."*

Secondo la Cassazione, *"ne consegue che in sede di predisposizione del **documento di valutazione dei rischi aziendali**, con l'individuazione dei relativi pericoli e misure di salvaguardia, non avrebbe potuto essere pretermesso il divieto di indossare indumenti quali sciarpe ed altri, suscettibili di impigliarsi negli ingranaggi dei motori (notoriamente a vista e posteriori).*

Invero, correttamente è stata richiamata la violazione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 D.lvo n. 626 del 1994 [ora art.28 D.Lgs.81/08, n.d.r.], e giustamente è stato rilevato, sulla scorta della deposizione del teste F., come anche in base a linee guida dettate dal comune buon senso che prevedono la sottoscrizione di un modulo contenente le prescrizioni cautelari da seguire in caso di noleggio con esonero di responsabilità da parte del gestore e il controllo successivo di un responsabile circa il rispetto delle suddette prescrizioni da parte dei noleggiatori, ed in particolare il divieto dell'uso di sciarpe ed altri indumenti pericolosi in quanto suscettibili di impigliarsi negli ingranaggi."

La Corte aveva ribadito in tale occasione un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla **tutela dei terzi**, secondo cui *"ove un infortunio si verifici per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 cod. pen. e, quindi, di circostanza aggravante ex*

art. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare (nel caso di specie, il S. e il C., nelle rispettive qualità), poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

Infatti, "anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro" (Cass. pen. Sez. IV, n. 6686 del 4.5.1993 Rv. 195483)."

Nel caso di specie, "se è stata ritenuta "contraria alle regole di comune prudenza la condotta del gestore di una pista per "go-karts" di noleggio di uno di tali veicoli senza la contemporanea fornitura del casco integrale e senza previa eliminazione dalla pista di tutto quanto potesse costituire pericolo o intralcio alla circolazione, compreso il pietrisco del fondo..." (Cass. pen. Sez. IV, n. 1170 del 17.12.1999, Rv. 215663), a fortiori deve ritenersi improntata all'assenza di un minimo di buon senso ed in palese violazione del disposto dell'art. 4 D.lvo n. 626 del 1994 [ora art.28 D.Lgs.81/08, n.d.r.], la gestione dell'impianto laddove non fu impedito radicalmente l'uso della sciarpa a bordo dei kart."

Cassazione Penale, Sez. IV, 12 giugno 2015 n. 24857

Sentenza

Fatto

1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. in data 25.11.2014 il G.u.p. del Tribunale di Torino dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G., M.A., O.G., M.F., B.G. e D.E. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di O.D., T.A. e S.A. loro ascritto perché il fatto non sussiste.

2. Il fatto. In data 14.8.2009 O.E., ricoverato per etilismo e depressione dal 30.7.2008 presso la Casa di cura "Omissis" sita in omissis, 1 e dimesso nella stessa mattinata del 14.8.2008, verso le ore 19.35, a bordo della vettura W Golf, imboccava l'autostrada Torino Piacenza, contromano: nella sua corsa determinava l'uscita di strada dell'auto Alfa Romeo che percorreva l'autostrada nella corretta direzione di marcia e che, per evitare la collisione con la vettura di O.E., deviava repentinamente, fuoriusciva dalla sede stradale ed impattava violentemente contro la rete di recinzione metallica. Il conducente, S.A., perdeva la vita. La vettura Golf non si arrestava ma continuava la corsa, non solo incontrando varie vetture, che fortunatamente riuscivano a scansarsi, ma scontrandosi poi, frontalmente e violentemente, con un motoveicolo BMW, alla cui guida era T.A., che veniva sbalzato dal veicolo, e proiettato contro altro veicolo, decedendo per i gravissimi traumi. Anche la vettura Golf impattava contro il guardrail e l'O.E. decedeva.

Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale, nel corso dei quali erano sentiti gli automobilisti testimoni della corsa, l'addetto al casello autostradale, la "guardia giurata" di stanza alla barriera di

Villastellone, i tecnici incaricati della gestione del sistema di rilevamento transito dei veicoli alle barriere, risultava in maniera inequivoca (in particolare dallo scontrino di transito obliterato relativo alla porta "5", rinvenuto nell'abitacolo della Golf) che verso le ore 19,22, l'O.E., alla guida della propria Golf, oltrepassò, nella corretta direzione di marcia, ed in uscita dalla stessa, la barriera "Villastellone" verso Torino. Era altrettanto certo (dalle dichiarazioni testimoniali in atti) che, egli appena dopo l'uscita dalla barriera, effettuò una manovra di inversione a "U", andandosi a posizionare, già in senso contrario a quello di marcia, in corrispondenza dell'ultima pista sulla sinistra del senso corretto di marcia ("pista 7"). La posizione dell'auto non permetteva infatti a due auto in uscita da tale pista di procedere: i conducenti delle due auto, individuati mediante il sistema di rilevamento "telepass" e sentiti, raccontavano infatti di avere imboccato la pista, di aver visto un'auto oltre la barriera, già in senso contrario ("di traverso") che bloccava il passaggio, di avere fatto retromarcia per impegnare poi la pista alla loro immediata destra (la circostanza è riscontrata dalla registrazione sistema di rilevamento); il secondo dei due, in particolare, affermava di aver sentito il primo "bip" emesso dal sistema Telepass, indice dell'innalzamento della barriera.

Risultava, quindi, che alle ore 19,34 il sistema di esazione pedaggi registrasse il passaggio sulla pista "7" di un "veicolo in retrocessione": tale registrazione riguardava verosimilmente l'inizio della corsa in contromano di O.E., consentito pertanto proprio dalla retrocessione effettuata dalla seconda delle vetture in uscita, la quale, trovando di fronte a sé l'ostacolo costituito dall'auto di O.E., era tornata indietro appena dopo aver determinato l'innalzamento della barriera, liberando così il passaggio alla Golf.

Infatti, veniva accertato che il funzionamento della sbarra cd. di "cadenzamento" (fine corsia) prevede che la stessa non si abbassi in caso di retromarcia del veicolo che l'ha precedentemente attivata, sino al successivo transito regolare. In relazione alla seconda barriera, quella Trofarello, della tangenziale Torino Sud risultavano invece dal tabulato esibito dalla società AT. anomalie alle ore 18,32 e alle ore 18,34, un'anomalia alle ore 19,44, con un codice indicante "retrocessione completa".

3. Secondo l'imputazione, L.G., M.A. e M.F., al vertice della società di gestione dei tratti autostradali in cui era avvenuta la vicenda, erano chiamati a rispondere del reato sopra indicato per non aver previsto presidi idonei ad evitare il fenomeno del "contromano", mentre i neuropsichiatri B. e D., che avevano avuto in cura l'O.E., per colpa medica terapeutica e per aver dimesso l'O.E. nonostante la permanenza delle patologie per le quali era stato ricoverato (etilismo e depressione).

4. Il G.u.p. riteneva che la condotta tenuta dall'O.E., del tutto inopinata, imprevedibile oltretutto fortemente determinata nell'azione, escludesse la responsabilità di tutti gli imputati. Infatti, i decessi erano stati effetto "innanzitutto della condotta gravemente colposa, se non intenzionale dello stesso O.E.". Riteneva, altresì, l'eccezionalità del "contromano" intenzionalmente intrapreso dall'O.E., l'inefficacia di qualsiasi presidio di maggior protezione che sarebbe stato comunque aggirato e l'impossibilità di bloccare istantaneamente la vettura attesa la competenza esclusiva delle Forze dell'Ordine ad intervenire in materia di sicurezza. Escludeva la possibilità di considerare l'autostrada come luogo di lavoro e, conseguentemente, la violazione delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 17 e 28 D.lgs. 81/2008.

Riteneva, quanto ai due medici, che non era emerso alcun indice di pericolosità dell'O.E. né condizioni di depressione che potessero considerarsi allarmanti e che il ricovero era stato volontario con cessazione alla data predeterminata al 14 agosto: difettava, quindi, sia la prevedibilità dell'evento sia la posizione di garanzia dei medici rispetto alla condotta tenuta dall'O.E.

Considerava, quindi, che la constatata assenza degli elementi costitutivi di responsabilità colposa era dato insuscettibile di approfondimenti o modifiche dibattimentali tali per cui fosse meritevole la prosecuzione del giudizio.

5. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino articolando i motivi di seguito sinteticamente riportati.

5.1. L'inosservanza di norme processuali, poiché, avendo il G.u.p. ritenuto che "la presenza di ulteriori presidi rispetto a quelli comunque presenti (cioè barriere, indicazioni semaforiche) in ogni caso non indicati neanche dal consulente con adeguata chiarezza, non avrebbe impedito l'evento" in una ai "termini probabilistici e dubitativi" con cui si era espresso il consulente del PM, si verificava un contrasto con la natura strettamente processuale della sentenza ex art. 425 c.p.p.

Il G.u.p. non si era, inoltre, confrontato con la contestazione secondo la quale l'O.E. era stato dimesso pur a fronte dell'esito positivo dell'alcolemia disposta il 9/8/2008 per sospetto introito di alcolici ed eseguita l'11/8/2008 a seguito di prelievo effettuato il 10/8/2008 sull'O.E. reduce da un allontanamento dalla Casa di Cura per l'assunzione di alcolici e senza azzerare il protocollo terapeutico e assumere adeguati provvedimenti a tutela.

Rileva, ancora, la mancata risposta al quesito se il "contromano" fosse un fenomeno prevedibile o imprevedibile e contesta l'imprevedibilità dell'evento ritenuta riguardo ai due medici e tutte le argomentazioni contraddittorie svolte dal G.u.p. circa l'assenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati gestori delle società SI. e AT. e l'evento.

5.2. La violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al D.lgs. n.81/2008, attesa la ritenuta non qualificabilità dell'autostrada come luogo di lavoro ai fini dell'applicabilità delle norme antinfortunistiche, essendo il contromano un rischio al quale è sottoposto anche il lavoratore addetto alla manutenzione.

Richiama copiosa giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e in tema di destinatari della tutela prevenzionistica.

Contesta la mancanza di prevedibilità dell'evento in relazione ai medici richiamando, tra l'altro, l'inciso sopra riportato e l'esclusione operata dal G.u.p. della posizione di garanzia dei medesimi ed osservando che essa non poteva discendere dalla volontarietà del ricovero: riporta sul punto (segnatamente in ordine al ricovero volontario psichiatrico) ulteriori pronunce di questa Corte.

6. Sono state depositate memorie difensive, a sostegno dell'impugnata sentenza, nell'interesse di O.G., M.A. e L.G.

Diritto

7. Il ricorso è infondato e va respinto.

8. Benché la sentenza di non luogo procedere emessa all'esito della udienza preliminare, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, conservi la sua natura "processuale" di strumento destinato a verificare la sussistenza della necessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare, a fronte di elementi di prova favorevoli all'imputato che in dibattimento condurrebbero all'assoluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti. (Cass. Pen. Sez. II, n. 35178 del 3.7.2008, Rv. 242092).

A tanto il G.u.p., facendo corretto uso del suo potere di prognosi, ha puntualmente ottemperato, effettuando l'imprescindibile giudizio prognostico negativo circa lo sviluppo dibattimentale della "constatata assenza degli elementi costitutivi di responsabilità colposa... dato insuscettibile di approfondimenti o modifiche dibattimentali tali per cui sia meritevole la prosecuzione del giudizio". A tal proposito, com'è noto, rimane estranea al controllo di legittimità di questa Corte la valutazione diretta e specifica degli elementi acquisiti dall'Accusa esulando dai suoi poteri quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito" (Cass. pen. Sez. Un. n.6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv. 207944). E ciò vale anche in sede di ricorso ai sensi dell'art. 428 c.p.p. laddove il controllo di legittimità può avere per oggetto solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutare gli elementi acquisiti dal P.M. e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio, (cfr. Cass. pen. Sez. II, n. 5669 del 28.1.2014, Rv. 258211). Né le carenze e contraddizioni motivazionali segnalate dal P.M. ricorrente sono tali da incidere sulla formulazione del predetto giudizio conclusivo prognostico negativo circa l'esperibilità del dibattimento.

Infatti, la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della valutazione dell'ipotizzato travalicamento dei limiti cognitivi propri dell'udienza preliminare, in quanto:

- la descrizione del fatto contiene dati e circostanze pacifici, non contestati e non contestabili;
- gli accertamenti effettuati dalla polizia stradale hanno offerto risultati inequivoci;
- anche le dichiarazioni testimoniali in atti hanno consentito al G.U.P. di ricordare la dinamica dei fatti, così come definitivamente accertati, senza incertezze e perplessità;
- anche la sola esclusione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le condotte (pretesamente) omissive attribuite dall'Accusa ai rappresentanti ed operatori delle società autostradali è da sola dirimente e tale da escludere, sulla base delle risultanze, anche tecniche, acquisite in sede di Indagini preliminari, l'utilità di un dibattimento all'evidenza superfluo;
- nel caso in esame tutto il materiale probatorio è stato correttamente apprezzato dal G.u.p. sulla base di un'altrettanto corretta previsione probabilistica anche avuto riguardo alla completezza dell'attività compiuta dal P.M. con conseguente inapplicabilità dell'art. 421 bis c.p.p.

Né ha pregio la specifica censura, prospettata a pag. 6 (benché non espressamente numerata) del ricorso, secondo cui, "là dove il G.U.P., per un verso, dichiara certi e non contestati i fatti e non comunque ulteriormente approfondibili e, per altro, si lascia sfuggire che il C.T. non avrebbe indicato con adeguata chiarezza gli ulteriori presidi", il Giudice avrebbe implicitamente riconosciuto come doveroso un approfondimento delle indicazioni contenute nelle consulenze tecniche redatte su incarico del P.M.

Infatti, il P.M. ricorrente trascura di inserire l'inciso della sentenza nello specifico argomento in relazione al quale è stato formulato, in quanto, come si legge a pag. 7 della sentenza impugnata, il G.U.P. ha chiaramente evidenziato che la presenza di ulteriori presidi rispetto a quelli già presenti sulle autostrade (come le barriere e le indicazioni semaforiche) non avrebbero comunque potuto impedire l'evento, considerata l'eccezionalità del fatto, per cui "qualsiasi ulteriore presidio rispondente a qualsivoglia criterio di maggior protezione sarebbe stato comunque aggirato dal soggetto che, del tutto eccezionalmente, si fosse posto nelle medesime condizioni dell'O".

Inoltre, con l'inciso della mancata indicazione "con adeguata chiarezza" di eventuali ulteriori presidi da parte del C.T. dell'Accusa, il G.U.P. non ha certamente inteso prospettare una incompletezza delle indagini tecniche espletate dal P.M., ma soltanto una non adeguata chiarezza nell'indicazione di eventuali ulteriori presidi idonei ad impedire l'evento, inadeguatezza comunque

non rilevante avuto riguardo all'indubbia carenza del nesso causale (essendo stato implicitamente ritenuto non applicabile anche l'art. 421 bis c.p.p.): a prescindere dal fatto che in ogni caso i presidi ai quali si fa cenno sarebbero quelli atti a prevenire condotte imprudenti o avventate degli utenti ma non già quelle intenzionali e fuori da ogni logica prevedibilità, come tali del tutto eccezionali al punto da rendere finanche irrilevanti le indagini afferenti i rimedi e i presidi per evitare un simile evento.

Invero, nel caso di specie, non si è trattato di un soggetto che, alla guida di un veicolo, sia entrato nella rete autostradale in contromano per errore (evento di per sé molto raro), ma di un soggetto che, in stato di conclamata ubriachezza (come da conclusioni dell'esame autoptico), ha volontariamente (anche considerata la manovra effettuata al casello di entrata) impegnato l'autostrada per percorrerla intenzionalmente in contromano, proseguendo per alcuni chilometri, determinando, prima della sua morte, quella di altri soggetti e mettendo a rischio la vita di altri utenti che sono riusciti ad evitarlo.

Inoltre, è vero che nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità -sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro- della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (fattispecie relativa ad incidente verificatosi all'interno di un "kartodromo") (Cass. pen. Sez. IV, n. 2343 del 27.11.2013, Rv. 258435). Ma ciò non può ritenersi abbia valenza reversibile: cioè non in ogni luogo usualmente destinato ad un uso comune di transito, sol perché in via del tutto eventuale, e non già effettiva, possa essere in tutto o in parte adibito a cantiere lavorativo, può ritenersi l'implicita operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela di tutti coloro che transitino per esso: nel caso di specie di tutti gli utenti tipici dell'autostrada (automobilisti) non interessata da alcun intervento manutentivo. Diversamente, la disciplina antinfortunistica avrebbe efficacia ed applicabilità generale ed indiscriminata in ogni e qualsiasi luogo.

9. Infine, quanto alla specifica posizione dei medici B.G. e D.E., premessa la totale astrattezza e non pertinenza delle pronunce di questa Corte richiamate dal ricorrente, il G.U.P. ha rilevato (pag. 9 sent.), correttamente, l'assenza di prevedibilità dell'evento, non potendosi collegare in via preventiva e generale, all'alcolismo e alla depressione la condotta degenerativa, ai limiti dell'intento suicida, poi posta in essere dall'O.E., né è stato dimostrato che i precedenti penali del predetto e la sospensione della patente di guida al momento dei fatti fossero a conoscenza del personale medico. Né si poteva ravvisare, come ancora correttamente osservato dal G.u.p., alcuna posizione di garanzia a carico dei medici, dal momento che la preventivata temporaneità del ricovero volontario presso la Casa di cura "Omissis" (al solo fine di cura da disturbi da alcool, di per sé limitata temporalmente, non essendo possibile garantirne la guarigione) escludeva la diagnosi di guarigione definitiva ed attesa l'assenza del potere di costrizione ad ulteriori ricoveri o di soggezione ad un vero e proprio programma di disintossicazione; né erano emerse circostanze che facessero ritenere necessario la prosecuzione del ricovero non risultando che l'O.E. non volesse essere dimesso né si erano manifestati indici di allarme.

10. Conseguo il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.